

LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LE VERIFICHE SUL CONTROLLO DEI REQUISITI

Deliberazione dell'AVCP del 24 dicembre 2012 sulla attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

Dal 1° gennaio 2013 entra in vigore la procedura di acquisizione e verifica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (c.d. BDNCP), della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedura di gara.

Tale procedura è stata definita con deliberazione adottata il 24 dicembre 2012 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), in attuazione all'art. 6-bis del D.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Sebbene le norme dell'art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici entrino in vigore nei confronti delle procedure di affidamento il cui codice identificativo di gara (CIG) è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013, la deliberazione dell'AVCP stabilisce un regime transitorio di applicazione dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema della BDNCP, con le seguenti scadenze temporali:

- dal 1° gennaio 2013 è facoltativo per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a 20.000.000,00 euro;
- dal 1° marzo 2013 è facoltativo per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000,00 euro, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
- dal 1° luglio 2013 diviene obbligatorio per gli appalti di cui ai punti precedenti;
- dal 1° ottobre 2013 è facoltativo per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000,00 euro svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
- dal 1° gennaio 2014 diviene obbligatorio per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000,00 euro.

Al rispetto della procedura sono tenute in primo luogo le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, i quali accederanno al sistema di verifica dei requisiti (c.d. Authority Virtual Company Password o AVCPASS) per acquisire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss. del Codice dei contratti pubblici. Alla base dell'AVCPASS vi è l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi sugli operatori economici derivanti dagli obblighi informativi, come previsto dal D.lgs. n. 82 del 2005. A questo scopo, quindi, si delinea un sistema di cooperazione tra la BDNCP e i vari enti certificatori (quali Camere di commercio, Ministero della giustizia, Agenzia delle entrate, INAIL ecc.), che sono obbligati a mettere a disposizione della prima i dati e la documentazione di propria competenza.

Gli operatori economici sono invece tenuti a inserire nel sistema AVCPASS, in un'area dedicata, i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e che non possono quindi essere reperiti presso gli enti certificatori. I documenti così inseriti nel sistema possono essere utilizzati per tutte le successive procedure di affidamento, purché siano in corso di validità; grava sull'operatore economico l'obbligo di integrare tali dati, in caso di intervenute modifiche.

Inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti a registrarsi al servizio AVCPASS e ad indicare al sistema il CIG relativo alla procedura alla quale

intendono partecipare. Così facendo, il sistema rilascerà un documento *PASSOE*, che l'operatore economico dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, fermo restando l'obbligo di presentare le autocertificazioni ai sensi della normativa vigente.

Tutti i documenti inseriti nel sistema *AVCPASS* devono essere firmati digitalmente e tutte le comunicazioni devono essere effettuate con PEC.

Nella vigenza del regime transitorio, inoltre, saranno gli operatori economici a dover inserire nel sistema i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

Occorre inoltre tener presente che il nuovo sistema non modifica le modalità di partecipazione alle procedure di gara pubblica. Di conseguenza, le norme relative alla produzione di autocertificazioni previste nel Codice dei contratti pubblici rimangono applicabili; le stazioni appaltanti mantengono l'onere di verificare l'autenticità delle autodichiarazioni, utilizzando però il diverso strumento dell'*AVCPASS*.

Dal punto di vista dell'operatore economico che partecipi alla procedura di gara, ciò significa che la registrazione al sistema non rappresenta una condizione di partecipazione alla gara, ma costituisce tuttavia condizione essenziale per la verifica dei requisiti.